



CITTA' DI LATIANO

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 23.11.2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Latiano – Ordinanza in applicazione a quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020 – Misure restrittive di contrasto e contenimento diffusione contagio

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l'ordinanza

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che il comma 14 dell'articolo 1 "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19" del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche,

produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Visto l'art. 1 comma 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del dpcm 3 novembre 2020 che stabilisce che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con le ulteriori esclusioni previste dal medesimo decreto;

Visto l'art.1 comma 4 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del dpcm 3 novembre 2020 con il quale si stabilisce che, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

ORDINA

- Dal 24 Novembre e fino al 3 Dicembre 2020, è fatto divieto ai pedoni di stazionare dalle ore 17:00 alle ore 22:00 nelle zone:

- 1) antistante il Teatro Olmi (da Via Giuseppe Verdi, 1 a Piazza Capitano D'Ippolito)
- 2) Vico Desiderato
- 3) Zona retrostante Palazzo dei Domenicani, ivi compresa l'Area mercatale
- 4) Piazza Montanaro (Centro Polifunzionale)

In suddette zone i pedoni possono solo transitare, non sostare, ad eccezione della sosta necessaria per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- Dal 24 Novembre e fino al 3 Dicembre 2020 è fatto divieto d'accesso nei Giardini Pubblici siti in Piazza Cosimo Rubino e in tutti i Parchi Comunali:

- 1) Parco Padre Pio
- 2) Parco Pigna
- 3) Parco Robinson

E' possibile accedere ai Chioschi BAR insistenti nei Parchi, percorrendo il percorso più breve, sempre nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme di sicurezza in materia, per il tempo necessario a prelevare quanto da loro richiesto per l'asporto, così come previsto dal DPCM del 3 Novembre 2020.

- Dal 24 Novembre al 3 Dicembre 2020 è fatto divieto di consumare alimenti e bevande all'interno in prossimità dei distributori automatici h24.

I titolari e/o gestori di esercizi pubblici hanno l'obbligo:



-di predisporre tutte le condizioni per garantire, sia all'esterno sia all'interno degli stessi esercizi, il rispetto della distanza interpersonale prescritta dal vigente DPCM 3 Novembre;

- di provvedere alla costante sanificazione delle postazioni di distributori automatici con particolare riguardo alle tastiere.

- a tutte le persone sul territorio comunale di adottare ed attenersi alle indicazioni contenute nel DPCM del 3 Novembre 2020 fra cui le seguenti misure applicate in particola modo al territorio del Comune:

-Obbligo di indossare la mascherina (dispositivi di protezione delle vie respiratorie come citato dal DPCM del 24 Ottobre 2020) anche negli spazi all'aperto eccetto quando sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, in subordine, oltre che in tutti i luoghi pubblici o privati al chiuso; le disposizioni non si applicano alle persone che stanno svolgendo attività sportiva, ai minori di 6 anni d'età e ai soggetti con patologie e che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica;

- Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo de Dipartimento della protezione civile;

La inosservanza degli obblighi imposti dal DPCM 3 Novembre e dalla prevista ordinanza sarà perseguita a norma di legge con applicazione delle sanzioni amministrative previste.

DEMANDA

Al Comando di Polizia locale di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed alla eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE

- la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;

- la notifica a tutti i soggetti interessati

La trasmissione a mezzo PEC di copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Brindisi

- alla Regione Puglia

- al Comando Carabinieri del Comune di Latiano

- a Comando di P.M.

-che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Puglia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

- rimangono efficaci le precedenti ordinanze per quanto compatibili con la presente.

Il Sindaco
Avv. Cosimo Maiorano

